

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 10. Giugno 1861.
dal Ministro delle Finanze*

*Cessione alla lista civile del Podere Demaniale del
Basso Lario presso la Veneria*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1º Miscoli

» 2º Colucci

» 3º Corida

» 4º Visconti

» 5º De Filippod

» 6º Nicchietti

» 7º Danzetta

» 8º Gallucci

» 9º Sanguineti

Relatore Menichetti

Adottata nella tornata del 9. luglio 1861.

MINISTERO DELLE FINANZE

Corino 30. aprile 1861.

Direzione Generale
del Demanio e delle Casse

N. di Prot. { Gen.^{le}
Div. { Div.^{le}

3200

Divis. Demanio - N. d'ord. 1238.

Risposta a Nota
delli

Div. N.

Indicare nella Risposta la Data, i Numeri
e la Divisione della presente

Oggetto

Progetto di legge relativo
alla cessione del potere
Basso Garo al Patrimonio
Particolare di S. M.

Il Giugno 1860 questo
Ministero presentata alla
Camera dei Deputati un
progetto di legge relativo alla
cessione al Patrimonio Parti-
colare di S. M. del potere
dello Stato Basso Garo alla
Venezia Reale.

La proroga del Garo-
mento poco dopo avvenuta
avendo impedito la discussione
di quell' schema, preme
in oggi della stessa posta
alle deliberazioni della Camera
attuale per la circostanza
massima che, coerentemente
ai fatti stipulati nella
convenzione annexa al detto
progetto, il Patrimonio
Particolare di S. M. non
è infatto il possessorio
possess. dello Stato b.
dal' undici Ottobre ultimo

Segreteria della

Camera dei Deputati. swp

Pelagone

6

Concussione tra le finanze dello Stato e
il Patrimonio particolare di L. M. per la
venuta del Podere demaniale del Basso Par-
co in territorio di Veneria Reale.

Signori

Tra i beni demandati dei quali venne or-
dinata la vendita colla legge del 13. novem-
bre 1859. ~~non~~ era compreso il podere de-
nominato Basso Parco, situato nel comune
di Veneria Reale; il qual podere, secondo la
tabelle annesa a d. legge, venne diviso in
sei lotti, cui dal Perito Demaniale Sig. Tonello
fu attribuita corrispettivamente la misura di
ettari 34, 73, 13 e la stima di lire
italiane 91,000.

Mentre gli altri beni che formavano subietto
di quella legge furono posti all'incanto e
quindi alienati, fu creduto proprio di
sospendere la vendita del Podere del Basso
Parco, tra perchè posto in località che fa-
ceva preferire non vi fosse stata con-
correnza di obblatori, tra perchè si volebb

che la divisione in lotti distinti, an-

che facilitare la alienazione la rendeva
più malagevole y circostanze speciali al
paese - tra perde infine, una volta con-
fumata la vendita in lotti, rimanevano
nel possesso e proprietà del Demanio cer-
ti tronchi di strada, che, insinuandosi
in quel fondo, non si sarebbero potuti
cedere isolatamente, ma faceva mestiere
confervarli più per l'uso degli agricul-
tori dei lotti, sia y uso di altri che
vi avevano dei diritti di servizio.

Erao in questo stato le cose, quando il
Patrimonio particolare di S. Marta, cui
faceva comodo estendere la confinante
tenuta della Mandria assegnata in
dote alla corona, si esibì di comprare
non solo i terreni costituenti il podere
del Basso Parco, ma altresì quei tron-
chi di strada che li interessavano, do-
c'era uno che attendeva gli s'indicarono
dal ministero delle Finanze le condizioni
della vendita y concludere il contratto.

~~Si compone facilmente come una finile
offerta non potriva non essere molto
del ministero, già facendo acqui-
rente dell'intero podere una sola per-
fetta dava modo alla finire~~

Si comprende facilmente come una
finite offerte, non poteva non spese
~~avuto dal Ministro delle Finanze il~~
~~quale doveva mando alla finanza di~~
~~farli eseguire per la somma insopportabile~~
~~gravemente danneggiato dal torrente~~
~~Carrone~~, non poteva non spese avulsa
dal ministro. Ed infatti comunicò
all'ingegnere del genio civile Sig. Soata
di procedere alla effatta misurazione
e stima più del podere, più dei terreni
di strada soprattutti; e questi pre-
sentò al ministro delle finanze una
loga relazione di la quale ne determina-
no la superficie in ettari 37. 46. 96.
e il valore sul lire 102, 000, non
puo aver confidato le proprie
proposte dalle quali i detti fondi
sono gravati.

Audattato dalla Amministrazione del
Patrimonio de' S. M. il progetto di
stima e l'accordo delle permuta, ossia
de' il ministero delle finanze s'intesi-
fe dello stato stipulare con essa la
privata convenzione del 1º giugno 1866

Ma poiché questa approvava una
modificazione alla legge del 13. no-
vembre 1859. sia per la omissione de-
gli incanti all' ufficio pubblico, sia per-
ché si estendeva ad una superficie di
terreno maggiore di quella in d. leg-
ge designata, così il ministero più
sollecito di domandare fino dal 25.
giugno 1860. la proroga del Parla-
mento. Si non die, escludendo questi
poco dopo prorogato, l'affare ~~veniva~~
dove neppavamente rimanere fo-
presso, finché il ministero delle fi-
nance lo ha riproposto col proget-
to di legge che vi ha presentato
nella tornata del 10. giugno 1861.

La narrazione dei fatti che ho avu-
to l'onore di esporvi, i dati della
quale ho raccolto dai documenti ri-
portati nel ministero delle finance,
basta, penso me, a persuadere
il Parlamento della ~~convenienza~~
utilità ~~di approssimare~~ ~~a ragionevole~~

(5)

parte della Convenzione passata fra
natale fra il Patrimonio particolare
di S. M. e le finanze dello Stato nel
1º giugno 1866; ~~della quale è stata con-~~
~~fermata la impostazione dell'acquisto~~
~~nel possesso dei fondi~~, e batte confe-
quentemente a giustificare l'accoglienza
favorevole che al progetto di legge
è stata unanimemente fatta negli
uffici della camera.

Dopo tutto ciò ~~non~~ poco o nulla resta
a dire alla vostra commissione ^{a dire} in
torno alla convenienza di approvare
completamente i tre articoli della pro-
posta di legge. Aggiungerò solaz-
mente che se a taluno è potuto sem-
brare strano che nella occupazione in
ui si domandò l'autorizzazione d'ha-
verla del podere del Basso Parco, non
si pensasse egualmente alla alienazione
dei fratti di Strada che intersecano quel-
lo stesso podere, facili e facilmente
il dubbio se si consideri: che quel

6.

fondo essendo stato diviso in lotti era necessario conservare quei tratti di strada y uso dei singoli agricoltori; mentre oggi, essendo uno solo l'acquirente dei diversi lotti, manca questo uso: ed alienando i tratti di strada, false le provviste esistenti, non si apporta danno ad alcuno, e si migliorano le condizioni del Demanio. Infatti

In fatto se i lotti si fossero venduti a più individui il Demanio avrebbe dovuto mantenere a questi le strade y accessi, dove acquistandosi da un solo proprietario il Demanio ha potuto ~~ammontare~~ il terreno venduto ~~di tre ettari e più i quali y~~ ~~di più sono~~ — Terreno y di più incollivabile, gravemente danneggiato dal torrente Ceronda, sotto posto all'onere di provvista — ed ha potuto riceverne un prezzo superiore a quello calcolato nella tabella unita alla legge del 1859.

I due tre ettari, che costituivano i tratti qui trattati di strada,

I vendono tre ettari ^{a circa} di terreno, che costituiscono i tratti di strada,

Va

L'oltre le acceseate,

Per deflettere poi dalla formalità degli
incanti ~~fora~~ ragione sufficiente; l'ac-
cettazione della perizia demandata
la quale si dee supporre avere la
bilità il giusto prezzo -

Per queste considerazioni la vo-
stra Commissione, o Signori,
non può che consigliare ad
approvare pura modificaçion
gli articoli della proposta di
legge che il Ministero delle
finanze ha fatto posto alla
vostra perizie

Tito Menichetti
relatore

N° 59. A

Relazioni della Comparsa
avvenuta di Dopo delle Mie di
Colocci Brusa Vichi, Baffi, Filippo
Menichetti, Sangatta, Gallucci
Scagnetti

Sintesi del G. B. Lupio

M. M. G.
SESSIONE 1861

N° 89-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

MISCHI, COLOCCI, BRIDA, VISCHI, DE FILIPPO, MENICHETTI,
DANZETTA, GALLUCCI, SANGUINETTI

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 10 giugno 1861

Convenzione tra le Finanze dello Stato ed il Patrimonio
particolare di S. M. per la vendita del podere demaniale
del *Basso Parco* in territorio di Veneria.

Tornata dell'8 luglio 1861

SIGNORI,

Fra i beni demaniali dei quali venne ordinata la vendita colla legge del 15 novembre 1859, era compreso il podere denominato *Basso Parco*, situato nel comune di Veneria Reale; il qual podere, secondo la tabella annessa a detta legge, venne diviso in sei *lotti*, cui dal perito demaniale signor Tonta, fu attribuita complessivamente la misura di ettare 34,73,15 e la stima di lire italiane 91,000.

Mentre gli altri beni che formarono subietto di quella legge furono posti all'incanto e quindi alienati, fu creduto proprio di sospendere la vendita del podere del *Basso Parco*, tra perchè posto in località che faceva presagire non vi sarebbe stata concorrenza di obblatori, tra perchè si conobbe che la divisione in *lotti* distinti, anzichè facilitare l'alienazione la rendeva più malagevole per circostanze speciali al suolo, tra perchè infine, una volta consumata la vendita in *lotti*, rimanevano nel possesso e proprietà del demanio certi tronchi di strada, che, insinuandosi in quel fondo, non si

(89-A)

sarebbero potuti cedere isolatamente, ma faceva mestieri conservarli sia per l'uso degli acquirenti dei *lotti*, sia per uso di altri che vi avevano dei diritti di servitù.

Eranò in questo stato le cose, quando il patrimonio particolare di Sua Maestà, cui faceva comodo estendere la confinante tenuta della Mandria assegnata in dote alla Corona, si osibì di comprare non solo i terreni costituenti il podere del *Basso Parco*, ma altresì quei *tratti di strada* che li intersecavano; dichiarando che attendeva gli s'indicassero dal Ministero delle finanze le condizioni della vendita per concludere il contratto.

Si comprende facilmente come una simile offerta, non poteva non essere accolta dal Ministero. Ed infatti commise all'ingegnere del genio civile signor Tonta di procedere alla esatta misurazione e stima sia del podere, sia dei *tronchi di strada* sopracitati; e questi presentò al Ministero delle finanze analoga relazione per la quale ne determinò la superficie in ettare 37,46,96, e il valore in lire 102,000; non senza aver considerate le perpetue servitù dalle quali i detti fondi sono gravati.

Accettati dalla amministrazione del patrimonio di S. M. il prezzo di stima e l'accordo delle servitù, credè il Ministero delle finanze interesse dello Stato stipulare con essa la privata convenzione del 1° giugno 1860.

Ma poichè questa apportava una modifica alla legge 15 novembre 1859, sia per la omissione degli incanti all'asta pubblica, sia perché si estendeva ad una superficie di terreno maggiore di quella in detta legge disignata, così il Ministero fu sollecito di domandare fino dal 25 giugno 1860 la sanzione del Parlamento. Se non che, essendosi questi poco dopo prorogato, l'affare doveva necessariamente rimanere sospeso, finchè il Ministero delle finanze lo ha riproposto col progetto di legge che vi ha presentato nella tornata del 10 giugno 1861.

La narrativa dei fatti che ho avuto l'onore di esporvi, i dati della quale ho raccolto dai documenti esistenti nel Ministero delle finanze, basta, secondo me, a persuadere il Parlamento della utilità della convenzione stipulata fra il patrimonio particolare di S. M. e le finanze dello Stato nel 1° giugno 1860; e basta conseguentemente a giustificare l'accoglienza favorevole che al progetto di legge è stata unanimemente fatta negli uffizii della Camera.

Dopo tutto ciò poco o nulla resta alla vostra Commissione a dire intorno alla convenienza di approvare completamente i tre articoli della proposta di legge. Aggiungerò solamente che, se a taluno è potuto sembrare strano che nella occasione in cui si domandò l'autorizzazione per la vendita del podere del *basso Parco*, non si pensasse egualmente alla alienazione dei *tratti di strada* che intersecano quel podere, sciogliesi facilmente il dubbio, se si considera, che quel fondo essendo stato diviso in *lotti* era necessario conservare quei

(89-A)

tratti di strada per uso dei singoli acquirenti, mentre oggi, essendo uno solo l'acquirente dei diversi *lotti*, manca cotesto scopo; ed alienando i tronchi di strade, salve le servitù esistenti, non si apporta detrimento ad alcuno, e si migliorano le condizioni del demanio.

Infatti, se i *lotti* si fossero venduti a più individui, il demanio avrebbe dovuto mantenere a questi le strade per accedervi, dove acquistandosi da un solo proprietario, il demanio ha potuto aumentare di tre ettare circa il terreno venduto: (che tanta è la superficie di quei *tratti di strada*;) e così da un terreno incoltivabile, gravemente danneggiato dal torrente Ceronda, e per di più sottoposto all'onere di servitù, ha potuto ricavarne un lucro, e quindi un prezzo superiore a quello calcolato nella tabella unita alla legge del 1859.

Per deflettere poi dalla formalità degli incanti, oltre le accennate, è ragione sufficiente l'accettazione della perizia demaniale, la quale si dee supporre avere stabilito il giusto prezzo.

Per queste considerazioni la vostra Commissione, o signori, non può che confortarvi ad approvare gli articoli della proposta di legge che il Ministero delle finanze ha sottoposto alla vostra sanzione, salve alcune modificazioni di redazione all'articolo primo.

TITO MENICHETTI, relatore.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Art. 1.~~

È approvata la convenzione in data 1° giugno 1860, con cui tra le finanze del regno ed il nostro patrimonio particolare furono definite le basi regolative dell'intesa cessione da quelle a questo del podere detto del *Basso Parco*, posto sul territorio del comune di Venaria Reale.

~~Art. 2.~~

A parziale modificazione però di quanto dispone l'articolo 5 della convenzione stessa, è stabilito che il pattuito interesse decorrerà sull'intero prezzo della vendita a cominciare dal di 11 novembre 1860, ferme, quanto al pagamento in rate di detto prezzo, le scadenze ivi prefisse.

~~Art. 3.~~

Tale convenzione dovrà ridursi in atto pubblico.

Approvato nella Sessanta del 1. Maggio 1861.

Filatelli

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

È approvata la convenzione in data del 1° giugno 1860 tra le finanze del regno ed il nostro patrimonio particolare, relativa alla cessione da ~~queste~~ a quella del podere denominato del *Basso Parco*, situato nel territorio del comune di Veneria Reale.

~~Art. 2.~~

Identico al qui contro.

~~Art. 3.~~

Identico al qui contro.

I da quello
a quello

219

Ministero delle Finanze

Oggetto

Convenzione fra le finanze dello Stato e
il patrimonio particolare di S.M. per la vendita
del podere demaniale del Basso Parco
in territorio di Venezia

Documenti annessi

- 1.° Convenzione originale 1.° giugno 1860.
2.° Estimo Conta 13 aprile 1860.

Signori,

Sulla legge del 13 novembre 1859

A 37.60 fu autorizzata la vendita all'asta
pubblica di molti beni demaniali, fra
quali era compreso il podere detto del
Basso Parco, poco distante dall'abitato
del Comune di Venezia Reale.

Questo fondo, di ettari 34, 73, 13,
non ha fabbricati, ed il valore approssima-
tivo attribuitogli nella tabella annexa
a detta legge era di lire 91, 800 corri-
spondente al canone d'affitto in ragione
del cento per cinque.

Espando i tempi poco propizi per
le alienazioni d'immobili, il Demanio
si trattenne dallo esporre in vendita
quel fondo, in aspettativa di qualche fa-
vorevole offerta.

Nei fatti questa previsione, in-
perocché l'amministrazione del patrimonio
particolare di S.M., intendendo ad am-
pliare la tenuta della Mandria assegnata
in dotazione alla Corona, ed attigua a
quel podere, offrì di acquistarselo alle

condizioni da convenirsi, e purché nella alienazione fossero compresi alcuni tratti di strada non contemplati nella legge succitata.

Il Ministero, avuta tale offerta, commise all'Ingegnere Del Genio Civile Sig. Conta di procedere alla misurazione e stima dei fondi. - La unita relazione di Detto Ingegnere ne accerta la consistenza in ettari 37, 94, 46, e ne stabilisce il valore nella somma di lire 102, 000, tenuto conto delle servitù per transito d'acqua e per il tiro del cannone, delle quali sono que' fondi gravati.

L'Amministrazione del patrimonio particolare di S. M. Vichiaro di accettare il prezzo di stima, ed offre di pagarlo in tre uguali rate di lire 34, 000: la prima il giorno della presa di possesso, stabilita per l'11 novembre 1860; le altre due di anno in anno, e colla corrispondente proporzionale dell'interesse in ragione del 5 per cento.

Su questa base facevansi addi 1.^o giugno 1860 la privata convenzione, che doveva essere e fu realmente nel 25 giugno 1860 sottoposta all'approvazione del Parlamento sia perché prescindevansi dalla formalità dell'incanto, sia perché

l'alienazione comprendeva una superficie
di suolo alquanto più estesa di quella
contemplata colla legge 13 novembre 1859

Provocavasi poco dopo il Parlamento,
e l'affare rimase sospeso. Giunto il tempo
prefisso dalla convenzione, l'Amministra-
zione del patrimonio di S. M. entrò nel
provvisorio possesso dei fondi, con riserva
di retrocederli insieme ai frutti in caso
d'ostacoli al compimento dell'atto.

Riasunto così l'affare nello stato
in cui oggi si trova, il sottoscritto ha
l'onore di proporre alla Camera nell'uni-
to schema di legge l'approvazione della
convenzione del 1.º giugno 1860, colla sola
modificazione che rispetto alla decorrenza
dei frutti sul prezzo d'acquisto, è resa
necessaria per la differita stipulazione
dell'istituto di vendita.

W 89.

Puglie e legge presentata dal Ministro
alle finanze (Battaglia)

Provvedimento che le finanze dello Stato ed il
patrimonio pubblico di Stato per la rendita
del podere daranno al Banco Banco
in tutto ciò si vorrà

Fatto il 10. giugno 1861.

CORPO REALE

Torino, il

186

GENIO QVIRALE

Uffizio dei Fabbriicati Demaniali
in
Torino

N.º del Registro d'analisi

Risposta a

del

Q.º e

N.º

OGGETTO

Perizia di stima delle prati e ripo-
di Basso Parco di Venaria Reale e delle strade
d'accesso e loro ripo di proprietà del Ducaio
dello Stato.

Questo padovia sito in attiguità del
Castello ed un Ponte Romano del medesimo sotto
li N.º di Mappa 69, 70, 72, 121, 122, 123, e 124.
e già faccio parte del Parco del Castello: le prati

Sono cinti di un maglio che laterali verso la strada del
Rivetto, il quale detto d'Albero-pine, e strada sulla sponda
della pronda, e dalle altri lati sono delimitate dalla ripo
imboschita pure compresa in questa proprietà che serve
di separazione dalla Piazza d'Armi dell'Artiglieria, de-
nominata l'Alto Parco.

I piani del circuito sono annessi a questo parco:

1º La strada detta del Rivetto a levante delle prati, e ap-
erto dalla Piazza del castello sino alla sponda destra del
Ponte pronda.

2º La strada, angiea ripo a Ponente-Norte del Parco a partire
dall'angolo saliente della cinta del Parco sino all'incontro
del Viale Albero-pine detto anche della Alexandria. Il tutto
come maglio della figura annessa alla presunta distri-
zione delle lettere: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q.
r. s. t. u. v. x. y. z. a'. e. a".

Le loro utilità è conseguente:

1.º Due 92.69, 94. di prato stabile irrigatorio continuativo di
superficie regolare colo adeguatissimi disposti parallela-
mente, con relative bocchette per le diramazioni.

li ponticelli sulle strade che le attraversano, compreso il terreno
su cui è posto il muro di cinta, e quello su cui cade lo Stilem-
bro verso il Viale della Mandria detto anche Viale delle Albere Pine.

24. Dru 127, 22. di terreno collorato e sanguigno in due distinte parti do-
tato, come il prato di acqua per l'irrigamento.

25. Dru 124, 27. di ripa a bosco edera di legno dolce per la maggior parte
in acarie, ed il resto in ortani; il cui taglio al termine sarà degli
affettamenti in corso appartenenti alle affittavoli sedentari.

26. Dru 92, 83. di ripa interrotta a rotta vecchia non suscettibile
d'irrigazione.

27. Strada arquine e ripa con cespugli e piante fra la cinta del
Parco, e il tornante gondola della superficie di Dru 170, 22.

28. Strada fiancheggiata di olmi con ripa e fusto, in un vi esistono
brancaglie e piante tutte a levante della cinta della superficie
assimile di Dru 79, 93.

Componenti in totale ha buoni colli e strade la superficie
di Etario 37, 94, 46.

Questo podere in generale ha un fondo glicajoso, e li prati
per una metà circa della superficie sono di buona qualità,
e per la rimanente metà sono di meno che mediamente pro-
duzione.

Per l'irrigazione di questi buoni prati vi è una dotazione di 42.
ow. d'acqua per caduta settimanale, che si divide dal canale
di Drovat al partito superiore al follow.

Nelli prati esistono le seguenti piante:

Saliu a capriole del diametro

dotti centimetri	8. a 10.	N° 13%
------------------	----------	--------

dotti	10. a 20.	" 138.
-------	-----------	--------

" "	20. a 30.	" 118.
-----	-----------	--------

" "	30. a 40.	" 109.
-----	-----------	--------

di centimetri	80.	" 1.
---------------	-----	------

Totale Saliu N° 821.

Rovini A. E. uno di uantiene 16, et' altra di fuori 12. di diametro.

Le pietre e ripa di questo Basso Parco sono affatto in tutto lotti ad individui diversi per numero L. 4890.00. la cui locazione scade il 10. Novembre 1861.

Strada e ripa del Rivetto, e stradaregione verso la foonda.

La strada detta del Rivetto consiste nel suolo stradale gravato di serviti pubblici non suscettibili di riduzione, nella ripa (materata) levante per un tratto imboschita, con fusto isolato e innumerevoli venature dell'argine dividendo il fosso prentato dall'alto del prato attiguo di proprietà del Sig. Banchini Meusy, delle piante d'olmo che fiancheggiano la detta strada consistenti in st. 44: nella banchina di levante st. 4.6. piantate al piede del muro di sostegno della strada ed otta la cinta, cioè nell'interno basso parallelo e st. 12. nel tratto fra il Val d'Arte e Marandria e la sponda sinistra del torrente foonda, e queste spoglie dei cani per essere state scalvate soltanto l'anno scorso.

Nella ripa argine del fosso prentato esistono le seguenti piante:

Olmi st. 13.

Pioppi,, 3.

Salici,, 2.

Aceris,, 18.

La strada argine a Notti del Parco, abbenché sia praticata da individui diversi, è pura dedicata e esclusivamente ad uso del Demanio, ed il passaggio sulla medesima è impedito quando si faccio trasfertazioni al Berzaglio sulla piazza d'Armi. Nella ripa verso la foonda esistono le seguenti piante d'alto fatto:

Pioppi st. 87.

Rovini,, 6.

Noce,, 3.

Salici,, 7.

Olmi,, 2.

La golotta del cedro, branagliie ed erba che producono le ripide di queste
due strade, unitamente a quella che dalla strada del Rivetto si dirama alla
galleria, sono concessa al Sig. Puccio Francesco con scrittura di locazione a
partire dall' 11 Nov^{bre} 1856, mediante l'anno corrispettivo di L. 121,00.

Si prestatò bene, ditta diligente esame delle tenute e circostanze di località
avuto riguardo all'importo delle riparazioni istantanee a farci rispondere del loro
costo (mondo per la sua conservazione), al peso cui la porzione di Ponente e sag-
gella nello spazio d'servizio col tro del cannone nell'attigua Piazza d'A-
stiglio, come pure avuto riguardo al valore delle piante entro stanti, ed alla
possibilità di migliorarne la condizione si quindi del valore in comune
commercio di L. 102,000,00.

Torino il 13. aprile 1860.

L. Conta maggiore
Condizione Speciale

Nell'alienazione di bini delle Bussole sotto' fra il Viale della Man-
zana ed il Ponente (mondo) vennero accordata la ditta (o quarantadue)
d'acqua per settimana. La detta acqua si dirige conseguentemente
al Basso Parco dal canale di Poent, attraverso questo podio Basso Parco,
venendo il condotto in muratura A.B. attraverso il Viale della Man-
zana s'inmette nel canale principale irrigatore delle Bussole. Il Po-
do del Basso Parco ha per l'ora di lasciar decouer l'acqua per ora
quarantadue per settimana nell'apposito canale; si è come viene
fornito praticato.

Torino il 13. aprile 1860.

L. Conta maggiore



Convenzione tra le Finanze dello Stato ed il Patrimonio
Particolare di S.M. per la vendita da queste a questo dei possedere
del Basso Parco in territorio di Veneria Piemonte

Adì primo del mese di Giugno mille otto cento sessanta,
in Torino, e nel Ministero delle Finanze coll'opera di me
Direttore Capo Divisione ivi, ed assistenza dei testimoni
infra scritti.

Le Finanze dello Stato possedono in territorio di Veneria
Preale un podere denominato del Basso Parco della consi-
stenza Diciottatrentasette, are novanta quattro, centiare
quaranta sei, composto di prati, campi, rive, e strade
d'accesso, con piante sparse e cedui, locato in sette
distinti lotti a varii fittaiuoli per amme complessiva
lire quattro mila cinque cento novanta, come appare
da instrumento in data sei novembre mille ottocento
cinquantadue rogato Giordano.

Il Ministero della Casa del Re nello intendimento
d'ampiare la proprietà dipendente dal tenimento
della Mandria, aprì poco fa trattative per lo acqui-
sto del suddetto podere demaniale a nome e nello
interesse del Patrimonio Particolare di S. M. offren-
dovi disposto a corrisponderne quel prezzo, che
fosse equamente per fissarsi.

Nulla ostava all'accoglimento di tale domanda,
che anzi conveniva alle Finanze la proposta

vendita per trattarsi d'un fondo rustico il cui amio
prodotto, fatta deduzione dei tributi e delle spese d'amminis-
trazione, non corrispondeva al suo valore intrinseco;
il perche, nond'essere in grado di coltivare le aferite
trattative, il Ministero delle Finanze mandò prima
d'ogni cosa procedersi alla perizia descrittiva ed esti-
mativa dello stabile medesimo, operazione cui procedette
il Sig. Tonta Ingegnere del Genio civile precisando in
apposito tipo del tre dici scorso aprile la consistenza del
fondo, e fissandone in contemporaneo estimo il valore nella
somma di lire cento duemila corrispettivo che il ministero
della Casa di S.M. riconobbe equo e ammissibile nello
interesse di questa.

Pregolate ciò stante di comune accordo le condizioni
secondarie relative alla vendita che, quanto alle Finanze,
è subordinata alla approvazione dei Poderi costituiti, dello
Stato, si convenne che delle seguite intelligenze con-
stasse intanto per privato scritto, sia a scanso di ul-
teriori discussioni in avvenire, sia per creare un elemen-
to da mirsi in appoggio al relativo progetto di legge.
A quest'effetto tra gli Illustri Signori
Comendatore Avvocato Francesco Saverio Vezzetti
Ministro delle Finanze, e Conte Giovanni
Nigra Ministro della Casa del Re
e Procuratore Generale rappresentante



il Patrimonio Particolare Di S. M. E.
si è addivenuto ai seguenti capi di
convenzione.

1º Le Finanze Dello Stato in persona
del loro Ministro, che legittimamente
le rappresenta, vendono e cedono al
Patrimonio Particolare Di S. M. E.,
per essa chi sovra accettante, in piena
ed assoluta proprietà libera da qua-
lunque peso di ipoteca, e compreso
nesso ove d'uso di evizionè a
termini di legge, il podere demaniale
posto in attignita del Castello Di Veneria
Reale, denominato del Basso Parco,
descritto sotto i Numeri sessantanove,
settanta, settantadue, cento ventuno,
cento ventidue, centoventitré, e cento-
ventisei Di questa mappa, e posto
sotto le precise cocenze indicate nel
tutto ammesso alla succitata perizia
Tanta che alla presente s'inserisce
per farne parte integrante e
sostanziale.

Questo podere è composto Di
fiorati, campi, ripa e strade Di

accesso con grante e cedui extrastanti,
costa della superficie complessiva
di ettare trentasette, are novantaquat-
tro, centiare quarantasei, e viene dalle
Finanze alienato a corpo e non a
misura, si e come é da esse posseduto,
e così con tutti i diritti, ragioni, one-
si e serviti al medesimo inerenti.

Esso é dotato di quarantadue
ore d'acqua per settimana che si
deriva dal Canale di Drument al
partitore superiormente al follone.

2º Salvo la riserva di cui infra, la
vendita avrà il pieno suo effetto dal
giorno undici Novembre mille
ottocento sessanta, in poi da quale
epoca e non prima apparirà
al Patrimonio Particolare Di S.
M. di disporre detto stabile, di
soddisfame i presi d'ogni natura
e di perceverne i fitti a corrispondersi
dai conduttori in senso dal precitato
contratto di locazione sei Novembre
mille ottocento cinquantatré,
che avrà termine con tutto il dieci-

Novembre mille ottocento sessantuno,
e che dovrà mantenersi fino a natu-
rale scadenza quando il Patrimonio
Particolare Di S. M. non ravrissi
conveniente di trattarne lo scioglimen-
to sopponendo in proprio alle occor-
rente indemnità.

3^o Sino alla stessa Data m'Indici
novembre mille otto cento sessanta
apparterrà pure alle Finanze
venditrici la riscossione del fitto,
che in virtù di privata convenzione
m'Indici Novembre mille otto cento
cinquanta quattro corrispondente
il fittaiuolo delle rive delle strade
cadenti in cessione per taglio del ceduo
e dell'erba.

4^o Il Patrimonio Particolare Di
S. M. sopporterà in perpetuo la
servitù imposta ai beni del podere,
che gli cede, di dar libero trans-
sito all'acqua che per qua-
rantadue ore d'ogni settimana
defluisce in adatto canale a
vantaggio dei beni del già

tenimento delle Bussola alienato
dalle Finanze a vari partito-
sari.

5º Il corrispettivo della vendita
angidetta resta inteso e convenuto
nella somma di lire cento Due
mila, che il Patrimonio Partico-
olare di S. Alfonso obbliga di
pagare ~~alla~~ ^{alla} Cassa in tre distinte
rate di lire trentaquattro mila ca.
Dura e nelle epoche seguenti, cioè:
la prima all'atto della presa
di possesso del podere o meglio
agli undici novembre mille otto
cento sessanta; la seconda con tutto
l'undici novembre mille otto cento
sessantuno, e la terza a pari epoca
del mille ottocento sessanta Due,
colla corrispondenza, quanto
alle ultime Due rate, dell'interesse
in ragione del cinque per cento
a partire dal giorno undici
novembre mille otto cento sessanta,
ed a semestri maturati.

6º La presente convenzione non

sara, quanto alle Finanze, obbligatoria
se non se quando sia approvata per legge.
e quindi ridotta in atto pubblico a
spese del Patrimonio Particolare di S. M.
acquirente.

Fatta la presente in doppio origina-
le l'anno, mese e giorno sudetti in
presenza di due testimoni che in un
colle Parti contraente noco sottoscrivono.

J. Savoia Vegerini

Gio. Alpignani

Gastone Spatarella Bldt. test.

Dardano Eugenio Testim.

Eduardo Barnato Dottor legg. Divisi.

VITTORIO EMANUELE III

per Guaria di Dio e per
Dolore della Nazione

RE D'ITALIA

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'infrasorto
progetto di legge sia presentato alle Camere
Legislative dal Ministro delle Finanze, che
incarichiamo di svolgerne i motivi, ed sostenerne
la discussione -

Art. 1^o


E approvata la convenzione, in data 1^o Giugno
1860, con cui tra le Finanze del Regno ed il
nostro patrimonio particolare furono definite
le basi regolative dell'intesa cessata da quella
a questo del podere detto del Basso Dardo, posto
sul territorio del comune di Veneria Reale -

Art. 2^o

L'eventuale modifica, per quanto riguarda
l'art. 3^o della convenzione stessa è stabilito che
il pagamento intero verrà sull'intero prezzo
della vendita a cominciare dal dì 11 Giugno 1860
fino quanto al pagamento in rate, della parte
scadente in prefissi -

Art. 3^o

Dalle convenzioni dovrà ridursi l'atto pubblico
datto a Torino 1^o Maggio 1860



Piave Patisi